



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

15 aprile 2021 alle ore 14.30

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni	Presidente	ASSENTE
-------------------	------------	---------

VICEPRESIDENTE:

Michelangelo Agrusti	Vicepresidente	PRESENTE
----------------------	----------------	----------

COMPONENTI

De Munari Marco		PRESENTE
Mareschi Danieli Anna		ASSENTE
Pascolo Silvano		PRESENTE
Piu Lucia Cristina		PRESENTE
Seminara Eva		PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Martini Andrea	Revisore dei Conti	PRESENTE
Bubisutti Gloria	Revisore dei Conti	PRESENTE
Lemmo Attilio	Revisore dei Conti	PRESENTE

SEGRETERIA

Pilutti Maria Lucia	Segretario	PRESENTE
---------------------	------------	----------

Ha adottato la deliberazione n. 59

(Come da verbale n. 4)



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 59 / 15.04.2021

OGGETTO: Trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata.

Visti:

la Legge 29/12/1993 n. 580, i D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;

il DPR n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;

il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto “Elezione del Presidente” con la quale viene nominato quale Presidente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine il dottor Giovanni Da Pozzo;

la Determinazione del Presidente n. 1 del 08.10.2018, ratificata con Delibera della Giunta n. 7 del 19.11.2018, avente per oggetto “Nascita della Camera di commercio di Pordenone - Udine – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità amministrativa nelle more dell’insediamento degli organi“;

la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n. 183 del 17 luglio 2009 con cui la ex Camera di Commercio di Udine aderiva al Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza;

Ricordato che dal mese di novembre 2020 il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha avviato l’iter di trasformazione in società consortile a capitale interamente pubblico, mantenendo l’attuale configurazione di soggetto in house;



Preso atto che tale progetto di modifica societaria è stato portato a conoscenza dei consorziati nell'assemblea del 26 novembre 2020, dove sono state presentate le motivazioni dell'operazione;

Visto lo schema di statuto della società consortile a capitale interamente pubblico che nascerà dalla trasformazione del Consorzio Camerale, ricevuto il 17 febbraio 2020, ns. prot. 8810/21, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante;

Dato atto che gli elementi essenziali dello schema dello Statuto sono:

- E' costituita "Innexta s.c.r.l.", società consortile a responsabilità limitata;
- Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata, costituita sul modello "in house providing", dove il socio esercita un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016;
- La Società è a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata;
- L'ammontare del capitale sociale è di €. 300.000,00, tale valore non è superiore al patrimonio netto del Consorzio oggetto della trasformazione, come attestato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500-ter e 2465 del codice civile, dal Dott. Alessandro Africani nella propria perizia di stima asseverata in data 17 marzo 2021;
- La società svolge la propria attività secondo il modello dell'in-house providing, non ha scopo di lucro e svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio.

Le suddette attività comprendono:

- o promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;
- o promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;
- o progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;
- o supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;
- o attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;
- o progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;
- o assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;
- o servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc);



- o realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. “crowdfunding”), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;
- ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
- I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, così come disciplinato nello Statuto.
 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti) o da un Amministratore Unico, mentre la funzione di controllo contabile è affidata al Collegio Sindacale.

Considerato che il capitale sociale della nuova società sarà attribuito ai soci sulla base della quota consortile dovuta da ciascun consorziato per l’esercizio 2021:

Considerato che il capitale sociale della nuova società sarà attribuito ai soci sulla base della quota consortile dovuta da ciascun consorziato per l’esercizio 2021 e precisamente:

- quota di partecipazione nella società consortile = Quota associativa 2021 / Totale contributo consortile 2021

nr.	soci	Quote associative 2021	Quote di partecipazione nella società consortile	Capitale Sociale società consortile
1	Bari	10.692,23	5,49%	16.470,00
2	Bolzano	6.414,78	3,29%	9.870,00
3	Brescia	11.148,79	5,72%	17.160,00
4	Chieti - Pescara	7.664,19	3,93%	11.790,00
5	Firenze	9.891,45	5,08%	15.240,00
6	Genova	7.597,97	3,90%	11.700,00
7	L'Aquila - Teramo	7.195,22	3,69%	11.070,00
8	Milano - Monza - Lodi	41.816,86	21,47%	64.410,00
9	Padova	9.061,90	4,65%	13.950,00
10	Rieti	4.630,44	2,38%	7.140,00
11	Riviere di Liguria	6.479,25	3,33%	9.990,00
12	Salerno	9.623,36	4,94%	14.820,00
13	Trieste - Gorizia	5.411,13	2,78%	8.340,00
14	Pordenone - Udine	7.379,98	3,79%	11.370,00
15	Unioncamere	20.000,00	10,27%	30.810,00
16	Unioncamere Lombardia	5.000,00	2,57%	7.710,00
17	Vicenza	8.992,46	4,62%	13.860,00
18	Venezia	8.782,65	4,51%	13.530,00
19	Biella, Vercelli, Novara, Verbania	6.996,33	3,59%	10.770,00
	Totale	194.778,98	100,00%	300.000,00

Ricordato che per quanto attiene all’iter di costituzione, l’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico delle Società Partecipate” prevede che: “..... l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con



riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.

Dato atto che le motivazioni a fondamento della decisione di modificare l'assetto giuridico richiamano l'opportunità di conferire alla costituenda società un'operatività più in linea con gli obiettivi che la Legge attribuisce alle Camere di Commercio ossia di un soggetto che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese;

Preso atto che la trasformazione del Consorzio in società è finalizzata a garantire:

- (i) una maggiore affidabilità nei confronti dei terzi e una più univoca tutela dei soci e degli organi di amministrazione e di governo. La personalità giuridica distinta da quella dei soci, infatti, consente alla società consortile di operare come soggetto autonomo nei rapporti con i terzi. E ciò comporta che, assumendo la società una responsabilità contrattuale diretta nei confronti dei terzi, essa sia generalmente considerata più affidabile rispetto al Consorzio e possa stipulare con maggiore facilità alcune categorie di contratti (per esempio i contratti finanziari). Anche il fatto di essere una società iscritta al Registro delle Imprese ed obbligata al deposito del Bilancio ed alla redazione dello stesso ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, nonché al deposito delle cariche degli amministratori e sindaci, è sicuramente un elemento di maggiore affidabilità e trasparenza nei confronti dei terzi. Attualmente il Consorzio non è tenuto al deposito del Bilancio d'esercizio e agli adempimenti previsti per le società. Al Registro delle imprese possono risultare iscritte solo la carica di Presidente, Vicepresidente e dei procuratori.
- (ii) un consolidamento della struttura patrimoniale più adeguata all'aumento delle dimensioni delle attività e una maggiore chiarezza nella possibilità di acquisire partecipazioni in altre società nel rispetto delle finalità istituzionali e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. A tal riguardo si fa presente che potrebbe essere opportuno per le sinergie con le altre società del sistema camerale partecipare direttamente nel capitale di queste. In merito al consolidamento della struttura patrimoniale, come sopra già evidenziato, è già previsto in sede di statuto un aumento di capitale destinato all'ingresso di nuovi soci ed inoltre, all'articolo 25 del nuovo testo di Statuto è previsto che l'utile dell'esercizio sia destinato a riserva legale (nei limiti di legge), a riserva ordinaria ovvero reinvestito nell'attività secondo le indicazioni dell'Assemblea. Mentre nell'attuale configurazione nulla viene stabilito in merito.
- (iii) La possibilità, concessa solo a Società, di operare con asset quali piattaforme di crowdfunding ai sensi di quanto prescritto dall'art. 125, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito da Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia). Tale norma ha previsto che “ *al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite*



avvalendosi di una piattaforma online di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. Anche il d.lgs. 58/98 (TUF) all'articolo 50 quinquies, e il conseguente Regolamento Consob 18592/2013 ss.mm. prevedono la possibilità alle sole società di capitali di poter essere riconosciute quali portali di equity crowdfunding.

- (iv) una strutturazione più solida del modello in house providing grazie ad una maggiore facilitazione a ricevere e a conferire affidamenti diretti c.d. in house, anche ad altre società o organismi del Sistema Camerale, rispetto ad un quadro normativo più aderente a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 che introduce disposizioni specifiche e detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi) come espressamente previsto dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016. Il modello in house, che consente di ricevere affidamenti diretti (e, se strutturato nelle forme c.d. "orizzontale" e "indiretto", anche di conferirli), può essere costruito, infatti, in modo molto più aderente a quanto stabilito dal c.d. "decreto Madia" (d.lgs. n. 175/2016), che disciplina le "società" in house e, ai fini della strutturazione del controllo analogo, detta regole propriamente applicabili alle società (e solo indirettamente ai consorzi). La forma della società consortile consente, quindi, la strutturazione di un rapporto in house significativamente più solido.

In particolare, con riferimento al punto (iv) la società consortile potrà operare, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, anche esterni al sistema camerale, che consente un ragionevole aumento dell'efficienza ed un vantaggio indiretto per i soci in relazione all'economicità dei servizi prestati;

Considerato che sotto il profilo della convenienza economica dell'operazione, la scelta di trasformare il Consorzio in una società consortile a responsabilità limitata regolata da un impianto normativo più agile risponde a quei principi di efficienza, di efficacia e di economicità che devono governare l'azione amministrativa. Dal punto di vista dell'efficienza, infatti la società potrà disporre di una maggiore flessibilità gestionale e quindi potrà incrementare le proprie attività. Da un punto di vista dell'efficacia e dell'economicità dell'operazione è da considerare che il nuovo modello giuridico societario potrà portare, nel medio periodo, ad una riduzione dei costi grazie alla possibilità dell'Ente camerale di "internalizzare" quei servizi che oggi deve acquistare all'esterno;

Considerato che, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'operazione, per l'Ente camerale non si rilevano variazioni significative considerando che l'operazione di trasformazione presuppone la continuità dei valori contabili, trattandosi di mera trasformazione;

Dato atto che, in sede di trasformazione da Consorzio a società consortile, alla Camera di Commercio di Pordenone – Udine verrà attribuito una percentuale pari al 3,79% del Capitale Sociale della società risultante dalla trasformazione, pari a nominali € 11.370,00;

Ricordato che il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese..."*



Vista la normativa comunitaria e nazionale che vieta interventi di soccorso finanziario alle società partecipate da enti pubblici senza un programma industriale da cui si possa evincere l'economicità ed efficienza nel medio e lungo periodo, né tantomeno la copertura delle perdite d'esercizio rilevate dalle stesse;

Preso atto che, nel rispetto delle finalità di cui sopra, si prevede di creare la nuova società, risultante dalla trasformazione, in un contesto di equilibrio economico-finanziario quale strumento operativo delle Camere di commercio socie e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

Valutato opportuno per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità di prevedere la costituzione di un soggetto economico più consono, rispetto al soggetto giuridico Consorzio, per l'attuazione delle politiche camerali in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio;

Considerato che, alla luce degli approfondimenti tecnico-giuridici svolti, tale obiettivo è perseguibile attraverso la trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in una società consortile a responsabilità limitata con le caratteristiche e con la formula organizzativa dell'in-house providing;

Visto l'art. 61 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 5, lettere a) e b) ha modificato i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 580, trasformando l'originaria autorizzazione ministeriale in comunicazione da rendere al Ministero dello sviluppo economico, in merito alle partecipazioni alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla costituzione di aziende speciali;

Tenuto conto che prima di procedere alla costituzione formale per atto pubblico della nuova società in house si rende necessario procedere con la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i.;

Tenuto conto che il provvedimento di Giunta verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Granate della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287/1990;

Tenuto conto che il provvedimento di Giunta dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione "amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del DPR 254/2005;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire il compimento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell'operazione di trasformazione;

Ricordato che il Presidente della Camera di commercio è anche attuale Presidente del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza;

Tutto ciò premesso e considerato,



la Giunta, uscito il Presidente Da Pozzo,

DELIBERA

di approvare e far proprie le premesse al presente provvedimento e sulla base delle stesse:

- esprimere parere favorevole, per le motivazioni esplicitate in premessa, in ordine alla trasformazione del Consorzio Camerale per il credito e la Finanza in società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l.", costituita ai sensi dell'articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile partecipata da soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgono attività attinenti o comunque finalizzate agli obiettivi della Società,
- prendere atto che la costituenda società opererà in via prevalente nell'organizzazione e gestione, nell'interesse dei soci e con criteri di economicità gestionale dell'attività istituzionalmente demandata agli enti camerali di cui alla legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 219/2016, fornendo servizi in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio.
- prendere atto altresì che la costituenda società potrà prestare i medesimi servizi di cui al punto precedente, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di terzi, limitando la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato, limite previsto dalla legge in tali ipotesi;
- prendere atto che, in seguito al perfezionamento di tale operazione, il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza sarà trasformato in società consortile a responsabilità limitata;
- approvare lo schema di statuto allegato al presente atto di cui forma parte integrante;
- approvare le percentuali di attribuzione del capitale sociale sopra descritte;
- prendere atto che in sede di trasformazione da Consorzio a società consortile, alla Camera di Commercio di Pordenone – Udine verrà attribuita una percentuale pari al 3,79% del Capitale Sociale della società risultante dalla trasformazione, pari a nominali € 11.370,00;
- dare comunicazione del presente provvedimento e di quelli che saranno, eventualmente, successivamente adottati, unitamente a copia dello Statuto ed al parere del Collegio dei Revisori, al competente Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993.
- provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 in ordine all'invio del presente provvedimento alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 287/1990 nonché in ordine alla pubblicazione sul sito camerale sezione "amministrazione trasparente" ai fini dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
- delegare al Segretario Generale la possibilità di apportare alla documentazione relativa alla procedura di trasformazione ogni modifica necessaria al buon esito dell'operazione nonché al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti;
- provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti dando mandato al Segretario Generale di provvedere in tal senso;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Camera di Commercio
Pordenone - Udine**



documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL VICE PRESIDENTE
On. Michelangelo Agrusti

**Camera di Commercio
Pordenone - Udine**

